Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 27.07.2022

Oggetto:	COPIA
- 33	

Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL).

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:15 e proseguo, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	Р	CONCAS NICOLA	Р
REGINALI DANIELE	Р	CASTI FEDERICO	Р
LODDO MARCO	Р	PINNA SIMONE	Р
MARONGIU MONICA	Р	PISTIS VALENTINA	Р
FARA FRANCA MARIA	Р	CORTESE ARIANNA MARIA	Р
SCEMA CARLOTTA	Р	CACCIARRU ALBERTO	Р
ROSAS DIEGO	Р	BIGGIO LUIGI	Р
MEDDA GIANNI	Р	SAIU SIMONE	Р
PILURZU ALESSANDRO	Р	GARAU FEDERICO	Р
DEMARTIS MATTEO	Р	TRONCI FRANCESCA	Р
MARRAS FEDERICO	Α	MOI BRUNA	Р
MOCCI IGNAZIO	Α	MURRU CARLO	Р
DEIDDA ELEONORA	Р		

Totale Presenti: 23 Totali Assenti: 2

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Vice Segretario Facente Funzione CASTIGLIONE PIERLUIGI

Risultano presenti gli assessori: MELIS

All'appello iniziale delle ore 19.15 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci, Moi e Murru. Totale 23 presenti.

Alle ore 19.24, dopo la commemorazione in ricordo dell'onorevole Giorgio Oppi e dopo aver dato atto del fatto che, come concordato con i Capigruppo (si veda verbale D.C.C. 29/2022), visto l'avviso di convocazione, prot. n.33308/2022, i punti da trattare in data odierna saranno soltanto i numeri 6 e 7, rispettivamente riferiti alle proposte di deliberazione consiliare n. 34/2022 (Salvaguardia degli equilibri) e n. 36/2022 (Variazione di assestamento generale e applicazione avanzo), il Presidente dà inizio alla trattazione del punto n.6 all'ordine del giorno.

Totale 23 presenti, come per l'appello.

Il Consiglio comunale

richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 Approvazione".

richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 2024. Parte finanziaria";
- deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024;

dato atto che il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2021 con deliberazione n. 10 del 19.05.2021;

considerato che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al "riequilibrio di bilancio" stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque "almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno", l'organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l'attivazione della procedura dissolutoria di cui all'art. 141 del medesimo articolato normativo;
- l'organo consiliare provvede, ove necessario, alla (eventuale) variazione di bilancio consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, l'applicazione dell'avanzo vincolato e libero;

- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell'individuare gli strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi "lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- secondo un'interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e dell'assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva (eventuale) variazione di assestamento generale;

rilevato che:

- sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa;
- sono stati verificati, inoltre, tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva:
- nelle verifiche di riequilibrio, si è tenuto conto, d'ufficio, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei dirigenti, pervenute posteriormente all'approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;
- le entrate e le spese sono state "assestate" in ragione dell'obiettivo del mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell'attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;

dato atto che con le deliberazioni consiliari n. 2 del 28.02.2022, n.6 del 05.04.2022, n. 24 del 28.06.2022 sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, in base alle richieste formulate dai vari dirigenti;

dato atto, altresì, che con deliberazione n. 25 del 28.06.2022 del Consiglio comunale è stato applicato l'avanzo vincolato corrente per un importo di €. 1.639.618,59;

considerato che:

- con la presente deliberazione viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio;
- con la presente deliberazione di bilancio non viene modificato il D.U.P. 2022-2024, nè verrà variato il PEG armonizzato 2022/2024;

richiamato l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

constatato che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

richiamato il parere, rilasciato dal collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 2 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

acquisita la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio che si allega al presente atto;

richiamato:

- il regolamento di contabilità;
- gli articoli 193 e 239 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali e ss.mm.ii.;
- il D. lgs. 118 del 2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente statuto comunale;

acquisito ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile;

acquisito il parere dell'organo di revisione;

attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto del Sindaco n. 5 del 27 luglio 2022;

precisato che, con riferimento alla presente seduta

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti;

il Presidente introduce il punto n. 6 all'ordine del giorno, dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n.34 del 15.07.2022: "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL).";

preso atto che si concorda, come da registrazione agli atti, a che si dia per illustrata la proposta sopra indicata;

considerato che non vi sono interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di voto e che il Presidente pertanto pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

con n. 15 voti favorevoli e n. 8 astenuti (Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi)

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e del punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 del decreto legislativo n.

- 118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio come riportato nella relazione allegata alla presente deliberazione;
- 2. di dare atto che con il provvedimento proposto viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa);
- 3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

con n. 15 voti favorevoli e n. 8 astenuti (Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi)

delibera

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo numero 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 26/07/2022

IL DIRIGENTE F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 26/07/2022

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.TO DANIELE REGINALI IL VICE SEGRETARIO FACENTE FUNZIONE F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **29/07/2022** al **13/08/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 13/08/2022

IL VICE SEGRETARIO FACENTE FUNZIONE F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 29.07.2022

IL VICE SEGRETARIO FACENTE FUNZIONE PIERLUIGI CASTIGLIONE

Comune di Iglesias Provincia Sud Sardegna

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

2022

Quadro normativo di riferimento

Questo documento, sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante, è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

- La redazione di questo documento è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili.
 - gli atti di gestione, come a suo tempo il bilancio stesso, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale.

Per quanto riguarda le attribuzione richieste, il Testo unico degli enti locali identifica sia l'ambito di competenza deliberativa (organo politico che approva l'atto) che le attribuzioni di natura tecnica richieste nella fase di predisposizione del documento contabile. Riguardo il primo aspetto "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, mentre per il secondo, "ogni responsabile del settore e il responsabile finanziario, sono preposti alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

La Salvaguardia degli equilibri di bilancio interessa prevalentemente l'esercizio di competenza ma riguarda, seppure in una prospettiva meno dinamica, l'intero intervallo della programmazione. Il bilancio triennale, infatti, era stato a suo tempo redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantivano, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

CONSUNTIVO PRECEDENTE

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibile con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente esercizio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti aggiornati del nuovo bilancio, con le conseguenti variazioni e atti di gestione.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile.

La tabella del risultato di amministrazione dell'anno 2021, determina una chiusura in

Avanzo d' amministrazione per l'ente pari ad €. 32.859.091,25 (di cui parte accantonata 18.134.275,35 - parte vincolata 12.742.210,98 - parte destinata €. 10.694,57 parte libera € 1.971.910,35).

PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

1)	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	NO
2)	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	SI
3)	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	NO
4)	Sostenibilità debiti finanziari	NO
5)	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	NO
6)	Debiti riconosciuti e finanziati	NO
7)	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	NO
8)	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

SITUAZIONE CONTABILE DELL'ATTUALE BILANCIO

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione.

La situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

La situazione complessiva di equilibrio evidenzia il pareggio attuale nelle previsioni di competenza nei tre anni considerati dalla programmazione nel seguente modo:

anno 2022	€ 100.081.176,42	competenza	€.117.971.304,74 cassa	entrata
anno 2023	€ 59.116.158,28	competenza	€. 106.646.505,97 cassa	uscita
anno 2024	€ 63.278.239,04	competenza		

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito in equilibrio ed è sempre mantenuto, anche in sede di variazione, distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono i seguenti:

- lo stanziamento, è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato ottenuto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Si noti che il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è soggetto a specifiche deroghe previste dai principi contabili. Nella parte corrente con variazione è stato applicato avanzo vincolato €. 1.639.618,59.

Per quanto riguarda l'avanzo libero pari ad €. 1.971.910,35 lo stesso non è stato applicato.

INVESTIMENTI

Le poste del bilancio investimenti sono separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, anche in sede di eventuale variazione di bilancio, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorsein entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile. Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Si noti che i criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Nella parte investimenti non è, ancora, stato applicato avanzo vincolato.

.

EQUILIBRI DI CASSA

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza. Per quanto riguarda le dotazioni di cassa, sia quelle iniziali come i successivi eventuali aggiornamenti, le previsioni sui relativi flussi monetari sono stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Riguardo la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi dei movimenti stessi.

Situazione di cassa alla data della verifica pari ad €.26.868.775,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento.

La situazione attuale, non è statica ma potrà subire degli ulteriori *aggiornamenti* nel corso dell'esercizio. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio ed aggiornata in sede di Salvaguardia sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

CONSISTENZA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

In sede di Salvaguardia, l'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e dall'andamento dei corrispondenti accertamenti, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). A tal fine, si applica la percentuale già utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, individuando così l'importo del fondo cui è necessario adeguarsi. In linea di massima, pertanto, i criteri di calcolo adottati in sede di bilancio sono confermati anche durante l'esercizio.

La situazione in sede di Salvaguardia degli equilibri, come riportata nel prospetto successivo e sulla base delle informazioni disponibili dell'ultima variazione non richiede l'adozione di ulteriori interventi correttivi con carattere d'urgenza.

Fondo cde in bilancio	4.462.464,29
Verifica intermedia	0,00
Nuovo fondo cde	4.462.464,29

ACCANTONAMENTI IN FONDI RISCHI

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento in bilancio di poste non soggette ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato, rinnovi contrattuali. La parte accantonata contenzioso è pari a euro €. 910.000,00 e per altri accantonamenti è pari ad €. 514.896,74, scaturita dal rendiconto 2021.

In sede di salvaguardia si assicura la copertura del fondo contenzioso anno 2022 pari ad € 114.824,81 e per gli anni 2023-2024 pari ad€ 100.000,00.

Sarà monitorato in riscontro dei risultati delle udienze.

VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Le previsioni di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto.

Segue tabella:

Tit.	Descrizione	Previsione inziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo E =D/B	Riscossioni F	Residuo G=D-F
	Avanzo	0,00	1.639.618,59	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	411.404,38	611.204,88	148,57				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	7.435.341,97	0,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	13.580.965,68	14.330.965,68	105,52	13.389.807,78	93,43	3.819.108,56	9.570.699,22
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	17.626.052,79	19.221.046,91	109,05	16.937.927,64	88,12	12.195.496,94	4.742.430,70
3	Titolo III - Entrate extratributarie	7.764.007,00	8.288.543,41	106,76	6.287.048,75	75,85	1.946.295,00	4.340.753,75
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	29.152.536,94	39.052.854,98	133,96	4.508.020,05	11,54	706.379,48	3.801.640,57
5	Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Titolo VI - Accensione mutui	0,00	2.998.600,00	0,00	2.998.600,00	100,00	2.998.600,00	0,00
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	6.503.000,00	6.503.000,00	100,00	5.298.306,18	81,47	1.882.800,45	3.415.505,73
	Totale	75.037.966,79	100.081.176,42	133,37	49.419.710,40	450,42	23.548.680,43	25.871.029,97

VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE USCITE

Le previsioni aggiornate delle uscite, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, e stato di impegno), sono la conseguenza di una valutazione sui procedimenti contabili e sui flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa.

Segue tabella:

Tit.	Descrizione	Previsione inziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Impegni D	% Realizzo E=D/B	Pagamenti F	Residuo G=D-F
1	Titolo I - Spese correnti	38.283.180,58	42.962.130,19	112,22	28.577.727,08	66,52	10.747.042,45	17.830.684,63
2	Titolo II - Spese in conto capitale	29.818.562,10	50.182.822,12	168,29	14.415.176,31	28,73	2.803.917,68	11.611.258,63
3	Titolo III - Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo IV - Rimborso dei prestiti	433.224,11	433.224,11	100,00	160.266,11	36,99	160.266,11	0,00
5	Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	6.503.000,00	6.503.000,00	100,00	5.293.232,93	81,40	1.578.212,72	3.715.020,21
	Totale	75.037.966,79	100.081.176,42	133,37	48.446.402,43	48,41	15.289.438,96	33.156.963,47

Debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

SINTESI FINANZIARIA DELLA SALVAGUARDIA

La salvaguardia degli equilibri, deve essere monitorata durante l'esercizio. Al momento attuale si confermano gli equilibri previsti in bilancio e si evidenzia la necessità di continuare nel periodo finale dell'esercizio 2022, a monitorare le entrate straordinarie, relative agli accertamenti tributari dell'evasione con le relative determinazioni dirigenziali, in modo da compensare con minori spese le eventuali minori entrate.

Per le entrate ordinarie appare opportuno, nel corso dell'anno, continuare il monitoraggio degli accertamenti delle entrate extratributarie, operando allo stesso modo un'attenta verifica con le relative determinazioni dirigenziali e nell'eventualità di minori entrate che dovessero verificarsi, le stesse dovranno compensarsi con minori impegni o con l'apporto di nuove entrate.

CONCLUSIONI

Questo documento è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio. Il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il Segretario Generale Dirigente Servizio Finanziario Dott.ssa Lucia Tegas

COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

FRANCESCO SALARIS

Anna Giacomina Di Marco

SERGIO CASU

COMUNE DI IGLESIAS

L'anno duemila ventidue, il giorno venticinque del mese di luglio, i sottoscritti Francesco Salaris, Sergio Casu e Anna Giacomina Di Marco, componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Iglesias, nominato per il triennio 2019-2022 con provvedimento di delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 5 settembre 2019, si sono riuniti ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Collegio procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 15.07.2022 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL).

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

In apertura di seduta, il Collegio procede all'esame:

 della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui". La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie:
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
 - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese d'investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20 dicembre 2021.

Successivamente all'approvazione sono state apportate, in base alle richieste formulate dai dirigenti responsabili, le seguenti variazioni al bilancio:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2022 avente ad oggetto:
 "Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 Variazione di Bilancio";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5.04.2022 avente ad oggetto:
 "Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 Variazione di Bilancio";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2022 avente ad oggetto:
 "Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 Variazione di Bilancio";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2022 avente ad oggetto:
 "Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 Variazione di Bilancio e applicazione

avanzo vincolato", con la quale è stato applicato avanzo vincolato corrente per euro 1.639.618,59

 Il rendiconto della gestione dell'esercizio 20211 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 maggio 2022, dal quale scaturisce un avanzo di amministrazione di € 32.859.091,25 così suddiviso:

Parte accantonata€ 18.044.469,35Parte vincolata€ 18.044.469,35Parte investimenti€ 10.694,57Parte libera€ 1.971.910,35

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 30.06.2022;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 11.07.2022;
- h. le richieste dei responsabili dei servizi in merito al fabbisogno.

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Collegio riporta a seguire quanto appreso dalle verifiche e analisi della documentazione esaminata ai fini della predisposizione del presente parere.

Il Collegio ha preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Per quanto riguarda le verifiche interne il Collegio prende atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

I vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- o l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio oltre quello già riconosciuto con la presente deliberazione;
- o che non sono necessari ulteriori interventi di variazione al bilancio.

L'Organo di Revisione rileva che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario.

L'Organo di Revisione per quanto riguarda la **gestione dei residui**, evidenzia un generale equilibrio.

L'organo di revisione rileva che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 11.07.2022 ammonta a € 26.868.775,64;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

Vengono riportate a seguire le relative movimentazioni:

L'organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'Organo di Revisione ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come si evince dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione in analisi.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Collegio:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30.06.2022;

- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;

Per quanto sopra esposto, il Collegio,

esprime

parere favorevole sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 15.07.2022 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2024-2024 – Salvaguardia degli equilibri art. 193 TUEL".

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Il Collegio dei Revisori

Francesco Salaris

v --.

Anha Giacomina Di Marco

Serdio-Gasu